

Cassazione: l'inosservanza non rende nullo il contratto

Antiriciclaggio ampio

Norme valide anche per i minorenni

DI ANTONIO G. PALADINO

Anche ai minorenni si applicano gli obblighi di identificazione previsti dalla normativa antiriciclaggio per i depositi bancari. L'eventuale violazione in sede di accensione di un conto, non comporta però l'invalidità dell'operazione, quanto l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dalla normativa stessa. Questa la posizione assunta dalla prima sezione civile della Suprema corte di Cassazione nella sentenza n. 3382 del 10 marzo scorso, che conferma l'orientamento assunto dalla corte d'appello competente per giurisdizione. Nel caso in esame, è stato rigettato il ricorso operato da un cittadino il quale contestava la decisione di un istituto di credito di considerare «bloccato» il libretto di deposito a risparmio, fino a quando non fosse prodotto il certificato di nascita del minore contestatario di tale rapporto. Nel ricorso, la stessa parte attrice chiedeva pertanto che detto contratto di deposito fosse dichiarato nullo o comunque risolto, per fatto o colpa della banca. Istituto bancario che controdeduceva eccependo

I principi

- Gli obblighi di identificazione e di registrazione sussistono a decorrere dal 1° gennaio 1992, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in danaro o in titoli, di qualunque importo
- La mancata osservanza di tali adempimenti in sede di costituzione del rapporto non può far discendere l'invalidità o l'inefficacia dell'operazione

che nessuna inadempienza poteva esserle addebitata, in quanto si stava dando esecuzione a una norma di legge che, nel merito, non escludeva da tale obbligo i rapporti contestati ai minori, e che la mancata identificazione del depositante al momento di costituzione del rapporto non era prevista quale causa di nullità del contratto. I supremi giudici hanno accolto la tesi della parte resistente osservando che, come chiarito dal dm 19 dicembre 1991, gli obblighi di identificazione e di registrazione prescritti dal novellato art. 2 del dl 143/1991, sussistono a decorrere dal 1° gennaio 1992, «in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in danaro o in titoli,

di qualunque importo».

Pertanto, si legge nella motivazione, contrariamente all'assunto difensivo, il giudice della Corte territoriale ha correttamente operato, quando ha affermato che la richiesta di dati di identificazione del minorenne, formulata successivamente dall'istituto bancario, non era stata arbitraria. La mancata osservanza di tali adempimenti in sede di costituzione del rapporto, si prosegue nella motivazione, non può tuttavia far discendere l'invalidità o l'inefficacia dell'operazione, stante il disposto normativo dell'art. 5 del citato dl 143/91, il quale, pur sanzionando tale comportamento con l'irrogazione di una sanzione amministrativa, «fa salva l'efficacia degli atti» posti in essere.

Una sentenza del Gdp di Taormina

Il noleggiatore non paga la sosta

DI ANTONIO CICCIA

Il noleggiatore di auto non paga il parcheggio dell'automobilista-locatario. La proprietà dell'auto non è titolo sufficiente per essere tenuti a versare il corrispettivo della sosta. Quanto dovuto potrà essere chiesto solo all'automobilista. Così ha stabilito il giudice di pace di Taormina (sentenza 1100/2003, con una pronuncia decisamente favorevole per le società di noleggio, nel caso difeso dall'avvocato Giancarlo Cipolla).

Nel caso concreto un automobilista ha parcheggiato nei pressi di Taormina senza pagare la sosta. Il titolare della ditta che gestisce le aree di parcheggio ha fatto causa alla società di noleggio pretendendo il pagamento. Il giudice di pace ha dato ragione alla società di noleggio. La sentenza ha precisato la natura del corrispettivo dovuto. Si tratta, infatti, di una penale per mancato rispetto del contratto di parcheggio. Se si rimane nell'ambito del contratto, e cioè del diritto privato, spiega il giudice di pace, allora non trovano applicazione i principi delle sanzioni

amministrative. Non si applica, in particolare, il principio di solidarietà tra trasgressore e proprietario dell'auto. In base al diritto civile non esiste solidarietà tra conducente e proprietario (al di fuori delle ipotesi, ovviamente, della responsabilità per fatto illecito). Se non scatta la solidarietà, questo significa che solo l'automobilista risponde del parcheggio non pagato. Non è bastato a fare cambiare idea al magistrato onorario il rilievo delle esigenze pubbliche relative alla mobilità e alla gestione del suolo pubblico. Diverso il discorso sarebbe stato per eventuali infrazioni al codice della strada commesse dal conducente, che vedrebbe far diventare operativa la regola della solidarietà. In ogni caso, si legge tra le righe, le società di noleggio devono agevolare il recupero del credito e quindi comunicare il nome del locatario, non tenere condotte ostruzionistiche ecc. In questa ipotesi, aggiungiamo, potrebbe essere rilevata una autonomia condotta illecita in capo all'autonoleggio, che obbliga al risarcimento dei danni. (riproduzione riservata)

CODACONS

Cauzione ko per le multe dopo il 13/8

Chi ha rinunciato a impugnare una multa ricevuta dopo il 13 agosto 2003, può ancora rivolgersi al giudice di pace. Lo afferma il Codacons sulla base di una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma del codice della strada che obbligava a versare una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione, altrimenti il ricorso non era ammissibile. Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori specifica inoltre che la decisione della Corte costituzionale riapre i termini per impugnare le multe, anche se sono già trascorsi i 60 giorni dalla notifica, purché siano successivi al 13 agosto 2003, quando è entrata in vigore la norma dichiarata illegittima.

Il Codacons infatti spiega che con le vecchie regole il cittadino finiva col rinunciare a presentare i ricorsi contro le multe: troppe le difficoltà da affrontare. Secondo il Codacons, l'obbligo di versare la metà dell'importo massimo previsto dalla multa «presentava evidenti e gravi aspetti di legittimità costituzionale», spiega in una nota, perché si tratta di «una somma ben maggiore alla multa stessa» visto che in alcuni casi arrivano a 6.505,85 euro.

DATI DI FISCOOGGI

Sconti casa, è boom di domande

Balzo in avanti a marzo delle domande di ristrutturazione edilizia che usufruiscono delle agevolazioni fiscali. Le domande, rispetto al gennaio scorso, sono raddoppiate (+100,8%), ammontando a 27.830. Nel primo trimestre di quest'anno, il totale delle comunicazioni di inizio lavori spedite al Centro operativo di Pescara è stato pari a 62.778. A rendere noti i dati è il quotidiano telematico dell'Agenzia delle entrate, *Fiscooggi*.

L'exploit è trainato dalle regioni del Nord, prima fra tutte la Lombardia (+146% a marzo rispetto a gennaio), che si conferma la più interessata alle ristrutturazioni edilizie.

E in seconda posizione l'Emilia-Romagna (+120,1%), seguita da Piemonte (+114%), Veneto (+112,8%), Friuli-Venezia Giulia (+112,3%) e Lazio (+109,5%), prima fra le regioni del Centro.

Se si raffronta il primo trimestre di quest'anno con il primo del 2003, 12 regioni su 20 hanno presentato più domande e la maggiore crescita tendenziale è stata segnata nel Veneto con il 25,6%.

Fra le regioni che hanno manifestato un calo evidente risultano soltanto la Basilicata (-60,2%) e la Puglia (-51,9%).